

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » **(705-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 343, 345
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	344
MARGOTTO (PCI)	344
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa	345

« Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina » **(1293)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE338, 340, 341 e passim
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	338
MARGOTTO (PCI)	340
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa340, 341, 342
PASTI (Sin. Ind.)339, 341

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » **(1370)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 337, 338
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	338
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa	338

La seduta ha inizio alle ore 11.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » **(1370)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, se non sottolineare l'importanza dell'utilizzazione dei medici civili per fronteggiare la crescente mole di lavoro del collegio medico-legale del Ministero della difesa. Credo che questo disegno di legge non solleva obiezioni di principio, e pertanto chiedo alla Commissione di approvarlo.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

M A Z Z O L A, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento. Presenta però un emendamento relativo alla previsione della misura massima del compenso da corrispondere ai medici civili convenzionati annualmente per l'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale, che nel disegno di legge è prevista in lire 180.000 mensili. In considerazione della ormai evidente inadeguatezza dell'importo di tale compenso, e in analogia a quanto già previsto dalla legge 29 novembre 1977 nei confronti del personale medico civile convenzionato per gli accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra, si propone l'elevazione di questo compenso a 250.000 lire mensili. Quindi il Governo preannuncia una modifica all'articolo 2 che comporta un maggiore onere di stanziamento, e una conseguente modifica all'articolo 5, quest'ultima relativa all'anno finanziario che dovrebbe essere cambiato da 1978 in 1979. Da un calcolo approssimativo si tratterebbe di circa 20 milioni di lire all'anno in più data la modestità della cifra, si potrà provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

P R E S I D E N T E. Riassumendo, all'articolo 2 è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente a modificare l'importo del compenso mensile da lire 180.000 a lire 250.000.

Il Governo ha presentato un secondo emendamento, all'articolo 5, tendente a modificare l'indicazione dell'anno finanziario cui il provvedimento di stanziamento si riferisce, e cioè il 1979 anziché il 1978.

Poichè però la cifra globale dello stanziamento risulterà modificata a seguito del calcolo derivante dall'emendamento proposto all'articolo 2, ritengo necessario rinviare la discussione del provvedimento, onde poter avere il conforto del parere della Commissione bilancio competente sui due emendamenti proposti dal Governo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina » (1293)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina ».

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta il Governo aveva chiesto il rinvio della discussione onde poter predisporre eventualmente degli emendamenti.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, sull'emendamento del senatore Margotto io, come relatore, avevo espresso in linea di massima un giudizio favorevole, riservandomi tuttavia di sentire il giudizio richiesto al Governo. Quanto all'emendamento proposto dal senatore Pasti, riguardante l'estensione ai sottufficiali della Aeronautica delle stesse agevolazioni previste nel disegno di legge in esame, non avevo su di esso sollevato obiezioni. Tuttavia, dopo avere approfondito il problema, ho il dovere di dire che l'accettazione di questo emendamento potrebbe comportare alcune conse-

guenze che è bene vengano sottoposte alla considerazione dei commissari.

Ricordo che per i sottufficiali dell'Aeronautica era già stato approvato due anni fa, nel 1977, un provvedimento specifico ed esclusivo che li riguardava e che voleva conferire ad essi una particolare agevolazione, tenendo conto dei loro compiti, e così via. Quello al nostro esame è un provvedimento analogo non per tutti, ma per una parte dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina, ed ha un intento perequativo a favore esclusivo di questo personale. Ho quindi accertato che, se noi reintroducessimo nuove agevolazioni per i sottufficiali dell'Aeronautica analoghe a quelle che prevediamo per il personale dell'Esercito e della Marina, ristabiliremmo una sperequazione in modo non giustificato. Poichè stiamo perseguendo da anni un programma di armonizzazione della politica interforze del personale, e pertanto di eliminazione delle residue sperequazioni esistenti tra le tre Forze armate, ritengo di poter dire che sbagliremmo se reintroducessimo una nuova sperequazione, sia pure a vantaggio di un personale che svolge adeguatamente il proprio dovere.

In base a queste considerazioni, ritengo non accettabile l'emendamento del senatore Pasti. Oltre tutto avevamo già previsto che questo avrebbe sollevato di nuovo il problema finanziario, in quanto l'onere aumenterebbe, e potrebbe perciò far rinviare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge dato che, in base alle considerazioni espresse, la Commissione competente non potrebbe non esprimere riserve al riguardo.

Devo di nuovo ribadire che da almeno quattro anni i sottufficiali interessati della Marina e dell'Esercito attendono questo provvedimento. Si tratta di 3.000 sottufficiali, e, se noi lo rimandiamo ulteriormente, il problema è destinato ad aggravarsi non solo per questi 3.000 sottufficiali che attendono, ma anche per gli altri sottufficiali dei gradi inferiori che verrebbero colpiti dall'accumulo dei gradi immediatamente inferiori. L'urgenza del provvedimento è ovvia, e pertanto pregherei gli onorevoli colleghi di non interporre ulteriori difficoltà che po-

trebbero far slittare l'approvazione definitiva del provvedimento. Se il parere è conforme, prego il collega Pasti di ritirare il proprio emendamento per le considerazioni già fatte. Ritengo inoltre che dobbiamo mantenere fermo l'intento che ci siamo proposti con questo disegno di legge.

Tutto ciò che riguarda il problema generale dei sottufficiali è senz'altro da approvare: e considerando che questo disegno di legge anticipa il provvedimento generale, cioè non è una distorsione di esso, non può essere considerato settoriale.

P A S T I . Già in precedenza avevo sollevato alcune perplessità perchè mi sembrava che il discorso di fondo da me fatto fosse diverso da quello del relatore e del rappresentante del Governo. In realtà, la legge n. 9 del 1977 riportava la situazione dell'Aeronautica in parità con le situazioni delle altre due Forze armate, perchè già a quell'epoca i marescialli dell'Aeronautica venivano promossi circa cinque anni dopo i marescialli dell'Esercito e della Marina. Con la legge che stiamo esaminando si reintroduce una modifica di agevolazione ai marescialli dell'Esercito e della Marina che riporta una sperequazione nei confronti dell'Aeronautica. Mi rendo conto che ci sono delle varianti sui numeri da introdurre, e questo lascia qualche perplessità anche a me. Bisogna però che siamo chiari sul punto di partenza: se la legge del 1977 crea un'agevolazione particolare per l'Aeronautica, e questa è una perequazione, allora non c'è dubbio che il discorso fatto ora dal relatore è esatto; se viceversa, come sono stato informato ufficialmente, le cose stanno diversamente, allora è esatto il mio discorso. Ed è qui che mi trovo in difficoltà, perchè non c'è una differenza di vedute. C'è un documento dell'Aeronautica che dice che in passato i marescialli venivano promossi dopo cinque anni e addirittura i sergenti maggiori dopo diciassette anni di grado. Quindi, la legge che venne allora formulata aveva il compito di aumentare gli organici e di anticipare queste promozioni, e perciò di rendere la promozione perequata con la Marina e l'Esercito.

Non so se il rappresentante del Governo può dare un giudizio effettivo, perchè qui sia-

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

mo di fronte ad informazioni che provengono dagli Stati maggiori. Io non sono in grado di dire chi ha ragione, come credo non lo sia il relatore. Qui si tratta di stabilire il punto di partenza. Trovato questo punto ci sarebbe un perfetto accordo.

P R E S I D E N T E . Questo punto lo può chiarire solo il Governo, che si può assumere la responsabilità dell'esattezza delle informazioni.

M A R G O T T O . Se volessimo arrivare ad una perequazione tenendo conto dei dati molto differenziati tra gruppo e gruppo, non sarebbe esatto l'aumento di cinquecento unità per l'Aeronautica agli effetti dell'equilibrio rispetto alla Marina e all'Esercito, perchè rimarrebbe una sproporzione di circa tremila unità. Questo è un dato che ci fornisce lo Stato maggiore dell'Esercito. I dati precisi però non riusciamo ad averli. Comunque questa mattina dobbiamo sbloccare la situazione. Sentiamo allora il parere del Governo. Sia chiaro però che se approviamo il provvedimento escludendo l'Aeronautica una sperequazione rimane e noi dobbiamo farci carico di questo. È auspicabile che il Governo ci dia elementi che ci permettano di valutare le cose.

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che questo provvedimento sia stato studiato con una attenzione e un'accuratezza notevoli e che sia ormai stato sviscerato in tutti i suoi aspetti. Non vi è dubbio che, come sempre succede, un provvedimento provvisorio destinato a coprire lo spazio di tempo che ci separa dal varo del provvedimento definitivo, che riguarda l'intero riassetto della carriera dei sottufficiali, di per sé non può risolvere completamente tutti i problemi. Però occorre tener presente che, come è chiaramente detto nella relazione che accompagna questo disegno di legge, gli obiettivi dello stesso, a fronte del quale tutte le altre argomentazioni sono destituite di un valore preminente, assumono soltanto un valore di contorno, e rimane quello di un risultato perequativo nei confronti di un provvedi-

mento già attuato rispetto al personale dei sottufficiali dell'Aeronautica con la legge del 18 gennaio 1977 n. 9. Comunque si voglia esaminare la questione, è indubbio che i sottufficiali dell'Aeronautica per primi hanno ottenuto un provvedimento che consentiva loro uno sviluppo di carriera e dei vantaggi rispetto alle altre due Forze armate. L'obiettivo di questo provvedimento era quello di portare sullo stesso piano l'Esercito e la Marina nei confronti dell'Aeronautica. D'altra parte quando due Ministri presentano un disegno di legge di questa natura è da ritenersi che il provvedimento sia passato al vaglio preventivo degli Stati maggiori. Nella relazione introduttiva al disegno di legge è infatti scritto: « Ma poichè non è possibile fare sicure previsioni del tempo, che per altro certamente non potrà essere breve, entro il quale sarà possibile concretare tale iniziativa, per evitare nel frattempo l'aggravarsi degli inconvenienti sopra esposti, si rendono necessarie misure temporanee, così come è stato fatto per i sottufficiali dell'Aeronautica con legge 18 gennaio 1977 n. 9. Con ciò perseguendosi, peraltro, anche obiettivi d'ordine perequativo fra i sottufficiali delle tre Forze armate ». Se in sede di vaglio preventivo degli Stati maggiori si fosse constatata un'ulteriore sperequazione, in quella sede il provvedimento sarebbe stato modificato.

Ora non vi è dubbio che l'obiettivo è quello di perequare Esercito e Marina all'Aeronautica. Può darsi che un provvedimento che si pone come obiettivo una perequazione innesti un meccanismo che può determinare elementi di ulteriore sperequazione; però vorrei ricordare che il Governo non si è sottratto dal farsi carico della volontà della Commissione di affermare l'intento di raggiungere una posizione di eguaglianza per i sottufficiali delle tre Forze armate nè si è sottratto dal farsi carico dell'ordine del giorno preannunciato dai senatori Pasti e Margotto e di quello del senatore De Zan, e non si è sottratto nemmeno ad una esperienza programmatica qual è quella che è stata proposta nell'emendamento presentato dal senatore Margotto che persegue obiettivi di questo tipo.

Ritengo che il provvedimento sia così in grado di raggiungere in larga misura gli obiettivi che si era prefisso. Gli aspetti

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

di contorno possono essere evidenziati in termini di volontà politica attraverso la presentazione di un ordine del giorno.

Il Governo quindi esprime parere favorevole all'ordine del giorno che è stato preannunciato dai senatori Pasti, Margotto ed altri e a quello presentato dal senatore De Zan. Esprime inoltre parere favorevole all'emendamento del senatore Margotto relativo ai criteri di programmazione, con una piccola modifica di natura formale, rispetto alla primitiva stesura, che non ne intacca la sostanza, ma che mira soltanto a riscrivere il secondo comma in termini diversi. Faccio inoltre presente che occorrerà anche una modifica dell'onere finanziario, come previsto in uno degli emendamenti già presentati dal Governo in una precedente seduta.

Concludo caldeggiando l'approvazione del disegno di legge, nella considerazione che in tal modo opereremo effettivamente una perequazione, sia pure lasciando qualche zona d'ombra sull'arma dell'Aeronautica, mentre se si volesse perfezionare tutto metteremmo in movimento un meccanismo e innescheremmo problemi tali, sul piano soprattutto economico dei rapporti intercorpo, che si dovrebbe per forza rinviare il provvedimento e quindi lasciar permanere la sperequazione esistente oggi tra gli ufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina. Tutto ciò sarebbe di gran lunga peggiore di quelle zone d'ombra che possono permanere dopo l'approvazione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che il relatore, senatore De Zan, ha presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'atto di approvare il disegno di legge n. 1293,

constatato che nel vigente contesto normativo che regola il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale delle Forze armate, la legislazione relativa alla categoria dei sottufficiali appare del tutto inadeguata, anche per le difformità esistenti tra le Forze armate non più conciliabili sul piano funzionale e sociale,

impegna il Governo ad impostare con un organico provvedimento il problema e ad investire con la massima urgenza il Parlamento, tenendo in primaria considerazione le seguenti esigenze:

1) identico profilo di carriera per tutte e tre le Forze armate, data la omogeneità di funzioni che la categoria è chiamata a svolgere;

2) sviluppo di carriera garantito per dare al personale la certezza di conseguire i traguardi stabiliti alle prescritte scadenze;

3) particolari incentivi per coloro che acquisiscono maggiori meriti, anche per stimolare l'interesse e la partecipazione dell'intera categoria;

4) acquisizione del grado vertice in un arco di tempo accettabile;

5) un più largo ed agevole accesso alla categoria degli ufficiali.

(0/1293/1/4)

DE ZAN

M A Z Z O L A, sottosegretario di Stato per la difesa. Come ho già dichiarato, il Governo accoglie l'ordine del giorno del senatore De Zan.

P R E S I D E N T E . I senatori Pasti, Della Porta, Giust, Marzotto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato impegna il Governo a riesaminare la situazione dei sottufficiali della Aeronautica i quali raggiungono il massimo grado con ritardo rispetto ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed a presentare sollecitamente un disegno di legge che stabilisca l'uniformità di trattamento fra le tre Forze armate nel campo specifico delle promozioni dei sottufficiali ».

(0/1293/2/4)

P A S T I . Desidero far notare che là dove intendevo richiamare l'attenzione su un notevole ritardo ho preferito parlare soltanto di ritardo. Aggiungo, inoltre, che ho voluto che nell'ordine del giorno fosse riportata una menzione specifica dei sottuf-

4ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

ficiali dell'Aeronautica, onde evitare che costoro potessero lamentare di essere, come sempre, emarginati.

M A Z Z O L A, sottosegretario di Stato per la difesa. Confermo che il Governo accoglie l'ordine del giorno del senatore Pasti ed altri.

P A S T I. Preannuncio che non insisterò per la votazione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per gli anni dal 1978 al 1982, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in servizio permanente è stabilito come segue:

per l'Esercito — ruolo unico delle armi e dei servizi —: n. 1.350 unità nell'anno 1978 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1978 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda classe.

I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima classe già formati per l'anno 1978 restano operanti.

Le promozioni in soprannumero disposte ai sensi del presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre: « dal 1° gennaio 1979 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

E approvato.

Art. 2.

Sono abrogate le norme riguardanti l'avanzamento per concorso dei capi di seconda classe delle specialità musicanti, per i quali si applicano le stesse disposizioni sull'avanzamento previste per i capi di seconda classe delle altre categorie e specialità.

E approvato.

Art. 3.

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare, previsti per l'anno 1978.

La situazione dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe in soprannumero per effetto della presente legge sarà definita con le nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provve-

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979)

derà a partire dal 1° gennaio 1983 con il 20 per cento di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « sergente », la parola: « maggiore ». Si tratta di un emendamento meramente formale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il senatore Margotto non insiste sugli altri emendamenti annunciati il 5 dicembre, e propone soltanto il seguente articolo aggiuntivo, sulla cui sostanza si sono dichiarati favorevoli il Governo ed il relatore:

Art. 3-bis.

« Sino alla data in cui entrerà in vigore una nuova normativa organica in materia di reclutamento e avanzamento dei sottufficiali delle forze armate, la forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare, in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla programmazione decennale del personale militare predisposta dalla amministrazione della Difesa e comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

Nell'ambito della predetta programmazione, ciascuna forza armata indica le esigenze funzionali del proprio personale sottufficiali calcolate sulla base degli organici di ciascun grado nonchè delle annuali immissioni di sottufficiali nel servizio permanente destinate ad alimentare i rispettivi ruoli organici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 285 milioni per l'anno finanziario 1978, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento, sul quale la Commissione bilancio ha comunicato il suo parere favorevole, tendente a sostituire le parole: « valutato in lire 285 milioni per l'anno finanziario 1978 » con le altre: « valutato in lire 1.046 milioni per l'anno finanziario 1979 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'avvertenza che la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (705-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità

spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 20 dicembre.

D E Z A N , *relatore della Commissione*. Credo di dover specificare meglio quali sono le differenze tra il disegno di legge da noi votato e quello approvato dalla Camera. La Camera, per quanto riguarda gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ha fatto riferimento all'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i graduati ed i militari di truppa di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, la Camera ha ripreso la nostra proposta, cioè l'assegnazione di una indennità di 1.300 lire per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e di 1.800 lire nelle giornate festive.

Questa è la prima variazione ed è una variazione importante perchè ha distinto i militari di ferma volontaria o di rafferma dai militari di leva, convalidando di fatto il concetto, su cui è opportuno sollevare interrogativi, che anche i graduati ed i militari di truppa di leva possono svolgere questo servizio, il che vuol dire essere in diretto rapporto coi detenuti. Questo è il primo punto.

La seconda variazione apportata dalla Camera rispetto al nostro testo, che era al riguardo molto più generico, si riferisce a coloro che, pur operando all'interno degli stabilimenti di pena, non hanno un contatto diretto e continuo con i detenuti. Noi avevamo ritenuto allora che costoro, pur non avendo un contatto diretto e continuo, fossero sottoposti ad un qualche margine di rischio, e pertanto prevedevamo per essi un'indennità del 50 per cento rispetto a quella prevista per gli altri militari. Evidentemente, la Camera ha ritenuto di non accogliere questa nostra impostazione ed in questo senso ha modificato, poi, l'articolo 5 sullo stanzia-

mento che risulta, infatti, ridotto rispetto a quello da noi previsto, per ragioni che ufficialmente non conosco e che tuttavia posso ritenere abbastanza chiare: e cioè la Camera ha ritenuto che, in verità, quel rischio, che noi valutavamo in una qualche misura esistente, non ci sia e che, pertanto, le indennità debbano essere mantenute soltanto per quelli che sono a diretto contatto con i detenuti.

A questo punto, pongo ai colleghi l'interrogativo — e indirettamente anche al Governo, che ha partecipato al dibattito della Camera — se convenga rinviare il dibattito per approfondire questo tema (approfondimento che dobbiamo fare in relazione a quanto potrà dirci il Governo) oppure se, in base ai chiarimenti che potrebbe oggi darci il Governo, possiamo continuare nel nostro esame.

Riassumendo, due sono sostanzialmente i punti: se possiamo pregiudizialmente sostenere il principio che anche i militari di leva debbano avere un contatto diretto con i detenuti, cioè possano svolgere una funzione così delicata, o se invece dobbiamo consentire che i militari di leva, anche in relazione a quella maggiore autonomia che hanno per la legge sul regolamento di disciplina, possano rifiutare questo incarico. Questo è il primo quesito, che è abbastanza importante e a cui non rispondo. Il secondo quesito è se vogliamo mantenere la nostra impostazione; cioè che anche coloro che all'interno degli stabilimenti di pena non hanno un contatto diretto, e tuttavia sono sottoposti a qualche rischio, abbiano diritto ad una qualche forma di indennità. Se le ragioni che al riguardo ci dirà il Governo sono sufficienti per tranquillizzarci, nel senso che venga dimostrato che non ci sono rischi, noi potremmo accettare l'emendamento della Camera.

M A R G O T T O . Sono del parere che si debba riflettere su questo provvedimento e chiedo formalmente un rinvio, perchè la questione che più mi preoccupa è quella di stabilire per legge che i militari di leva possano essere adibiti a servizi di polizia carceraria. Nel testo che avevamo licenziato dal Senato, l'impostazione era generica e po-

teva sottintendersi che i militari potevano essere adibiti a questo servizio e che da esso potevano essere esclusi i militari di leva, a meno che non fossero volontari; ma si trattava di una valutazione che doveva essere suffragata dal concetto generale del servizio di leva. A me pare che si debba insistere sul concetto che il militare di leva non debba essere sottoposto a questa attività, se non il volontario, per la ragione semplicissima che a contatto diretto coi detenuti potrebbero verificarsi, com'è già avvenuto, delle situazioni incresciose. Per cui, non mi sembra di poter dire che la normativa che regola la vita del militare di leva possa prevedere una attività di rischio di questa natura. D'altra parte, stabilirlo nella legge solleva anche il famoso problema che è al di fuori della legge sui principi della disciplina militare; in quanto, secondo me, nella legge sulla disciplina militare si parla di funzione delle Forze armate in difesa delle pubbliche istituzioni, ma non si dice assolutamente che i militari di leva debbano essere sottoposti ad attività di polizia in qualsiasi senso. Per cui, di fronte a queste perplessità, si tratta di valutare come i colleghi della Camera siano giunti a questa formulazione. Ma, in ogni caso, credo che si debba essere preoccupati di introdurre e codificare questo concetto, perchè questo potrebbe essere un precedente che contrasta

addirittura con la legge sui principi della disciplina militare. Quindi, insisto nel chiedere un rinvio, ferma restando l'esigenza di sentire il parere del Governo e di avere informazioni su come è avvenuto il dibattito alla Camera.

M A Z Z O L A, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta la richiesta di rinviare brevemente la discussione; il rinvio ci permetterà anche di acquisire una documentazione maggiore di quella che abbiamo adesso e di poter così rispondere ai quesiti emersi nella discussione. Bisogna comunque tenere conto che se verranno accolte le due proposte di modifica — una riguardante i termini di decorrenza e l'altra il conseguente riflesso sulla spesa — presentate dal Governo, questo disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.